

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1496 del 25/03/2022
Oggetto	VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: IMOLA (BO) TITOLARE: TENUTA SANDRINI SOC. AGR. S.S. CODICE PRATICA N. BO20A0046
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1588 del 24/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: IMOLA (BO)

TITOLARE: TENUTA SANDRINI SOC. AGR. S.S.

CODICE PRATICA N. BO20A0046

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

viste le istanze con le quali la ditta TENUTA SANDRINI SOCIETA' AGRICOLA SS, C.F./P.IVA: 03827271200, con sede legale in Via Zoppa n. 4/c del comune di Imola, ha chiesto:

1. al Prot. n. PG/2020/49999 del 02/04/2020, il **subentro nella titolarità della domanda di rinnovo** presentata da Di Maria Angelo, C.F.:DMRNGI69A05E829M, della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, da due pozzi, ad uso irrigazione agricola, riconosciuta con Determinazione n. 15921 del 03/11/2005 (procedimento **BO01A1558/05RN01**); specificando l'interesse **per il solo Pozzo 1**, con una portata massima di 1,5 l/s per complessivi 3600 mc/a, in qualità di nuovo proprietario del terreno in cui insiste il pozzo, individuato al Foglio 137 mappale 378 - ex 129 soppresso (atto di compravendita n. 5118 del 04/02/2020 reg. n. 5148/2020);

2. al Prot. n. PG/2020/185678 del 22/12/2020, **la variante sostanziale alla concessione consistente in aumento di prelievo fino a 20.663 mc/a**, ad integrazione del pozzo 1, **mediante un nuovo pozzo** (di seguito **Pozzo 2**), da perforare fino alla profondità massima di 250 m, sul terreno individuato al NCT del comune di Imola al Foglio 137 mappale 376; da completare con una elettropompa sommersa di 15 KW di potenza e con una portata massima di esercizio di 15 l/s; per l'irrigazione di circa 8,61 ha di terreno a drupacee (pesco) con impianto irriguo a goccia e per la preparazione dei relativi trattamenti fitosanitari;

considerato che, con lettera Prot. n. PG/2021/12343 del 26/01/2021, è stato comunicato al richiedente che tutte le istanze presentate sono ricondotte ad un nuovo ed unico procedimento **BO20A0046** di rinnovo con varianti di cambio di titolarità, aumento di prelievo e di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, come disciplinato dal Titolo II del RR 41/2001;

richiamata la Determinazione n. 1479 del 29/03/2021, con la quale alla ditta istante:

1. è stato rilasciato **il rinnovo con cambio di titolarità** della concessione di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con Determinazione n. 15921 del 03/11/2005, **con le seguenti varianti:**

- dal solo **Pozzo 1**, profondo 97 m, con diametro di 180 mm, ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Imola (BO) al Foglio 137 mappale 378 - ex 129; completato con elettropompa sommersa di 1,5 KW di potenza;

- con una portata massima di 1,5 l/s per un volume massimo complessivo di 3.600 mc/a, ad uso irrigazione agricola;

2. è stata rilasciata **l'Autorizzazione alla perforazione del nuovo Pozzo 2**, con le modalità di progetto presentate, alle seguenti condizioni:

a) di perforare il pozzo preliminarmente fino alla profondità di 42 m per verificare la presenza e la produttività di eventuali acquiferi presenti all'interno del corpo idrico *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore* tenendo conto di un fabbisogno di portata massima di esercizio di 15 l/s. La possibilità di estendere la captazione a profondità

superiore, massima 250 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi entro la profondità di 42 m e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agencia scrivente, sulla base degli esiti stratigrafici e piezometrici della perforazione e delle relative prove eseguite;

3. è stato comunicato che **il provvedimento di variante in aumento di prelievo fino a 20.663 mc/a, con una portata massima di 15 l/s**, verrà rilasciato soltanto successivamente alla realizzazione del nuovo pozzo, a conclusione del relativo procedimento di concessione BO20A0046;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/38309 del 08/03/2022, con la quale è stata presentata **la relazione tecnica** di fine lavori, dalla quale si evince che **il nuovo pozzo**, dopo un esito negativo della ricerca di acquiferi fino alla profondità di 42 m (comunicazione agli atti con Prot. n.115554 del 23/07/2021), **è stato:**

- **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Imola (BO) al Foglio 137 mappale 376, nel punto di coordinate UTM RER X:720587 Y:913902, **fino ad una profondità di 101 m** da quota p.c. di circa 40 m slm, con un diametro di perforo di 240 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione di 101 m di profondità, costituita da un tubo in PVC di diametro est. di 180 mm, **cieco fino alla profondità di 89 m, e da un tubo filtrante microfessurato in ferro zincato di diametro di 114 m** fino a fondo pozzo, posto in corrispondenza di uno strato di sabbie compreso tra 82 a 101 m di profondità; - **completato** con una elettropompa sommersa BIZZI & TEDESCHI 6B6/13 avente portata massima 9 l/sec, Potenza 11,00 KW, regolata alla portata massima di esercizio di 5,0 l/sec; con tubo di mandata di 76,0 mm di diametro, su cui è inserito dispositivo conta litri per le misure di volume; - **protetto** da avampozzo costituito da pozzetto in cls, chiuso con tombino;

dato atto che, in sede di relazione fine lavori perforazione, la portata massima richiesta è stata rettificata in 5,0 l/s, essendosi optato, per questioni tecnico-economiche, per un impianto di irrigazione a settori che raggiungerà la portata massima di 5 l/sec;

considerato che la derivazione sulla base della profondità del pozzo, interessa, ai sensi delle DGR n.

1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, per il quale è stata verificata la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della variante di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee richiesta, **con una portata massima di 6,5 l/s per un volume massimo di prelievo di 20.663 mc/a**, alle condizioni stabilite nel presente atto;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni annuali di concessione fino al 2021;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 230,00;
- del canone di concessione 2022 d'importo pari a € 87,35;
- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00, già versato in sede di Determinazione n.1479 del 29/03/2021 di cambio di titolarità e autorizzazione alla perforazione;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/48575 del 23/03/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta TENUTA SANDRINI SOCIETA' AGRICOLA SS, C.F./P.IVA: 03827271200, con sede legale in Via Zoppa n. 4/c del comune di Imola, **la variante alla concessione di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determinazione n. 1479 del 29/03/2021, con le seguenti modalità:**

- da due pozzi, denominati: **Pozzo 1**, profondo 97 m, ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Imola (BO) al Foglio 137 mappale 378; **Pozzo 2**, profondo 101 m, ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Imola (BO) al Foglio 137 mappale 376 (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n. 1479 del 29/03/2021)

- con una portata massima di 1,5 l/s dal Pozzo 1 e di 5 l/s dal Pozzo 2, per un totale di **6,5 l/s** e per un volume massimo complessivo di prelievo di **20.663 mc/a**, ad uso irrigazione agricola;

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica

indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2022** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 87,35**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. è fissata in **€ 250,00**; importo già **versato** a favore di "Regione Emilia-Romagna", in sede di Determinazione n.1479 del 29/03/2021 di rinnovo con cambio di titolarità e autorizzazione alla perforazione;

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta TENUTA SANDRINI SOCIETA' AGRICOLA SS, C.F./P.IVA: 03827271200, con sede legale in Via Zoppa n. 4/c del comune di Imola (procedimento BO20A0046)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, **mediante** due pozzi, denominati: **Pozzo 1** ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Imola (BO) al Foglio 137 mappale 378; **Pozzo 2** ubicato sul terreno identificato al NCT del comune di Imola (BO) al Foglio 137 mappale 376 (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n. 1479 del 29/03/2021), così come indicati nella planimetria catastale agli atti;

B) Il Pozzo 1 è costituito da una colonna di captazione in acciaio di 97 m di profondità, con diametro di 180 mm, completato con elettropompa sommersa di 1,5 KW di potenza e 1,5 l/s di portata di esercizio;

il **Pozzo 2** è stato: **perforato fino ad una profondità di 101 m** da quota p.c. di circa 40 m slm, con un diametro di perforo di 240 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione di 101 m di profondità, costituita da un tubo in PVC di diametro est. di 180 mm, **cieco fino alla profondità di 89 m, e da un tubo filtrante microfessurato in ferro zincato di diametro di 114 m** fino a fondo pozzo, posto in corrispondenza di uno strato di sabbie compreso tra 82 a 101 m di profondità; - **completato** con una elettropompa sommersa BIZZI & TEDESCHI 6B6/13 avente portata massima 9 l/sec, Potenza 11,00 KW, regolata alla portata massima di esercizio di 5,0 l/sec; con tubo di mandata di 76,0 mm di diametro, su cui è inserito dispositivo conta litri per le misure di volume; - **protetto** da avampozzo costituito da pozzetto in cls, chiuso con tombino;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 1,5 l/s dal Pozzo 1 e di 5 l/s dal Pozzo 2, per una portata massima totale di **6,5 l/s** e per un volume massimo complessivo di **20.663 mc/a**;

D) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di circa 8,61 ha di terreno a drupacee (pesco) con impianto irriguo a goccia e per la preparazione dei relativi trattamenti fitosanitari.

Tale uso è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.** In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il Concessionario deve:

- **installare** misuratori dei volumi prelevati sulla tubazione di mandata della pompa di ogni pozzo di prelievo;
- **effettuare** il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo da ogni pozzo e complessivi e il monitoraggio del livello piezometrico della falda dal solo Pozzo 2, tramite misura manuale, da ripetersi almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno, prima e dopo la stagione irrigua;
- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo e di piezometria, misurati, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua

una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7 **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.8 **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a

seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Sandrini Sauro titolare della ditta TENUTA SANDRINI SOCIETA' AGRICOLA SS, C.F./P.IVA: 03827271200, con sede legale in Via Zoppa n. 4/c del comune di Imola dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.